



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.02.2012, relativo alla società **CRIBIS D&B S.r.l.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Piemonte che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società **CRIBIS**



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D&B S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTE le note delle Regioni Lombardia e Puglia con le quali le Regioni dichiarano di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell' accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009 ;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **CRIBIS D&B S.r.l.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.03.2012 al 31.12.2012, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.02.2012, in favore



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di un numero massimo di 202 unità lavorative, della società **CRIBIS D&B S.r.l.**, dipendenti presso le sedi di:

- **Milano**: n. 135 lavoratori, di cui n. 106 lavoratori con contratto *full time* sospesi per l'intero periodo, n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 31.03.2012, n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 29.04.2012, n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 30.04.2012, n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 10.08.2012, n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 29.08.2012, n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 06.12.2012, n. 12 lavoratori con contratto *part time* al 75% sospesi per l'intero periodo, n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 75% sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 10.04.2012 e n. 10 lavoratori con contratto *part time* al 50% sospesi per l'intero periodo;
- **Rivoli (TO)**: n. 15 lavoratori, di cui n. 14 lavoratori con contratto *full time* sospesi per l'intero periodo e n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 28.09.2012;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Sesto Fiorentino (FI)**: n. 22 lavoratori, di cui n. 15 lavoratori con contratto *full time* sospesi per l'intero periodo, n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 15.05.2012, n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 30.07.2012, n. 2 lavoratori con contratto *part time* al 75% e n. 3 lavoratori con contratto *part time* al 62,50% sospesi per l'intero periodo;
- **Bologna**: n. 10 lavoratori, di cui n. 9 lavoratori con contratto *full time* sospesi per l'intero periodo e n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso per il periodo dal 01.03.2012 al 31.03.2012;
- **Roma**: n. 6 lavoratori con contratto *full time* sospesi per l'intero periodo;
- **Bari**: n. 14 lavoratori, di cui n. 1 con contratto *part time* al 50%, tutti sospesi per l'intero periodo.

I lavoratori saranno sospesi con riduzione massima del 12,5% dell'orario di lavoro, con articolazione verticale.

Codice fiscale: 01691720468



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Matricola INPS: 4973517639

Pagamento diretto: SI

ART. 2

a) Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 29.02.2012, e agli assensi delle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Piemonte, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

b) Conformemente alle note con le quali le Regioni Lombardia e Puglia, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, hanno manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori delle Regioni Lombardia e Puglia, calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 402.119,40 euro (quattrocentoduemilacentodiciannove/40).

ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 402.119,40 euro (quattrocentoduemilacentodiciannove/40), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 12/04/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Vittorio Umberto Grilli